

Egr. Sig.ri

**Clienti dello Studio**

a mezzo posta elettronica

Roma, lì 22 maggio 2020

**Oggetto: “Decreto rilancio” novità su reddito di emergenza, indennità di 600 euro e per le Colf**

Con il presente documento lo Studio De Marco, pur nelle difficoltà connesse all'emergenza sanitaria attualmente in corso, ha inteso offrire alla Clientela un proprio contributo finalizzato a garantire sia la **continuità nella erogazione dei nostri servizi professionali** sia il **rispetto delle scadenze** e degli adempimenti.

Con la presente si affrontano le **disposizioni emanate con il “Decreto Rilancio”**, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 128 del 19 maggio 2020 del **DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34** – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Trattasi di un ulteriore provvedimento, successivo al decreto legge “Cura Italia” (DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18) e “Decreto liquidità” (DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23), emanato dal Governo e finalizzato sia a **rilanciare l'Italia**, dopo il periodo di fermo originatosi dal diffondersi della pandemia causata dal Covid-19, sia all'introduzione di numerose **disposizioni urgenti in materia sanitaria, economica, sociale e tributaria**, il cui intento è di fronteggiare l'attuale quadro macroeconomico susseguente all'emergenza sanitaria.

\*\*\*\*\*

La nostra è una **instant brochure** per dare un'immediata informativa alla Clientela sulle principali novità emanate con il “Decreto rilancio” in materia di politiche sociali.

Nella c.d. “**Fase 2**” rispondere all'emergenza significa per noi esserci, erogare, nonostante le inevitabili complicazioni, i nostri servizi professionali, **aiutando i Clienti nella ripresa**, mitigando il costo economico dell'emergenza, comprendendo le loro esigenze ed offrendo un ausilio alle loro attività professionali ed imprenditoriali.

Atteso che, anche nella c.d. “Fase 2” e fino a quando non cesserà l'emergenza legata al rischio sanitario derivante dalla pandemia Covid-19, **nei nostri uffici sono limitati il ricevimento dei Clienti e le riunioni**, per poter avere ulteriori chiarimenti o delucidazioni sugli argomenti trattati si raccomanda alla Clientela l'opportunità di privilegiare **l'uso del telefono, delle video chiamate e della posta elettronica**, cercando il più possibile di limitare gli spostamenti.

\*\*\*\*\*

**La consapevolezza, un nuovo senso di comunità e l'impegno di tutti sono indispensabili.**

Nella certezza che questo momento diventerà, al più presto, solo un brutto ricordo, lo Studio De Marco rimane a vostra disposizione.

**Studio De Marco**  
**prof.ssa Ilaria Cerrèta**



## Sintesi

Il DECRETO-LEGGE del 19 maggio 2020, n. 34 – “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 128 del 19 maggio 2020 ha introdotto molte disposizioni che esplicano i propri effetti in diversi ambiti (*sanitario, economico, sociale e tributario*).

Con la presente informativa si affrontano le novità introdotte dal “Decreto rilancio” in materia di politiche sociali, in particolare si affrontano i provvedimenti che riguardano:

- ✓ le misure in materia di **reddito di emergenza**;
- ✓ l’indennità per i **lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19**;
- ✓ il sostegno ai Collaboratori familiari con l’introduzione dell’**indennità per i lavoratori domestici**.

La circolare sulle principali novità in materia di politiche sociali introdotte con il c.d. “Decreto rilancio” fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link:

<https://www.studiodemarco.net/notizie/>

\*\*\*\*\*

## Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/



www.linkedin.com/company/studiodemarco/



https://t.me/SudioDeMarco



## Reddito di emergenza

**REDDITO  
DI  
EMERGENZA**  
  
(art. 82)

### Introduzione del Reddito di emergenza – REM

Con il Decreto rilancio viene introdotto il cosiddetto **reddito di emergenza (REM)**, ovvero un **sostegno al reddito riconosciuto ai nuclei familiari in condizioni di necessità** economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, (di seguito "Rem").

Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari a euro 400,00.

Affinché tale beneficio venga riconosciuto i nuclei familiari devono essere in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) **residenza in Italia**, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) **reddito familiare** (secondo il principio di cassa), riferito al mese di aprile, inferiore al Reddito di emergenza (Rem) spettante;
- c) un valore del **patrimonio mobiliare familiare** con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro;
- d) un **valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000**.

### Casi di esclusione

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che:

- ✓ percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto Cura Italia;
- ✓ percepiscono o hanno percepito una delle indennità disciplinate in attuazione dell'art. 44 del decreto Cura Italia che ha istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
- ✓ i titolari di pensione diretta o indiretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità;
- ✓ i titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda superi gli importi previsti per il reddito di emergenza;
- ✓ coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza o misure con finalità similari.

si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica

### Ammontare del REM

Ciascuna delle due quote del Rem è determinata e sarà erogato per un ammontare pari a 400 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 800 euro (a parte il caso di nucleo familiare con componenti in condizioni di *disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE*).

L'importo minimo complessivo del bonus è pari a 800 euro (erogato in due quote da €. 400) per un nucleo familiare composto da una persona e può arrivare fino a 1.600 euro per le famiglie più numerose (erogato in due quote da €. 800). L'importo massimo del beneficio viene portato ad 1.680 euro (due quote mensili da €. 840) per le famiglie con presenza di disabile grave o non autosufficiente.

### Modalità di richiesta

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'**INPS** previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dall'INPS, entro il prossimo 30 giugno (è possibile presentare la domanda nel sito web dell'INPS).

Le richieste di Rem possono essere presentate presso i Caf o i Patronati

## Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

### NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19

(art. 84)

Il Decreto rilancio conferma il bonus di **600 euro anche per il mese aprile** per i soggetti già beneficiari dell'indennità nel mese di marzo (*partite IVA, autonomi, co.co.co iscritti alla Gestione separata INPS, stagionali, lavoratori dello spettacolo, ...*) e lo **estende a nuove categorie di lavoratori** (*in precedenza esclusi dal decreto Cura Italia*) e, in alcuni casi, aumenta fino a 1.000 euro.

#### Bonus 600 euro per nuovi beneficiari

Il bonus di 600 euro andrà a nuovi beneficiari che sono stati inseriti nel decreto rilancio. In alcuni casi, per quegli autonomi iscritti alla gestione separata che potranno provare di aver avuto una riduzione di almeno il 33% del reddito (*individuato con il principio di cassa e comprese le eventuali quote di ammortamento*) nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso bimestre del 2019, verrà riconosciuto per il mese di maggio un bonus **fino a 1.000 euro**.

Con il decreto rilancio vi è stata, quindi, un'integrazione che va a modificare e integrare quanto disposto dall'articolo 29 del Cura Italia (*Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali*).

Il bonus 600 euro spetta anche ad altri nuovi beneficiari non presenti nel Cura Italia quali:

- ✓ lavoratori **dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- ✓ **lavoratori intermittenti**, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- ✓ lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti **autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- ✓ incaricati alle *vendite a domicilio* (*articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*), con reddito annuo 2019 derivante dall'attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

#### Bonus 600 euro: i casi di esclusione dei nuovi beneficiari

Per il bonus 600 euro i casi di esclusione dei nuovi beneficiari sono definiti sempre nel medesimo articolo. In particolare, non potranno presentare la domanda:

- ✓ se titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, di cui agli articoli 13 e 18 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- ✓ se titolari di pensione.

#### Presentazione della domanda

A tal fine il soggetto deve presentare all'**Inps** la domanda in **modalità telematica** anche in forma semplificata, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti suddetti; in alternativa, i lavoratori possono richiedere l'indennità avvalendosi dei servizi degli Enti di Patronato.

L'Inps, una volta ricevuta la domanda, comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti in modo da effettuare le opportune verifiche.

L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

Qualora la richiesta arrivi da un percettore di reddito di cittadinanza, l'indennità verrà erogata fino al raggiungimento dell'ammontare dovuto in ciascuna mensilità.

## Indennità per i lavoratori domestici

### INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI

(art. 85)

#### Indennità per i lavoratori domestici

Con il “Decreto rilancio” il Governo ha previsto dei **bonus anche per colf e badanti**, finora esclusi dalle indennità.

Il “Decreto rilancio” riconosce un bonus di 500 euro per aprile 2020 e 500 euro per maggio 2020 (per un totale di 1.000 euro) a **colf e badanti** a condizione che:

- ✓ abbiano uno o più contratti di lavoro domestico attivi alla data del 23 febbraio 2020;
- ✓ non siano conviventi con il datore di lavoro/assistito;
- ✓ non abbiano beneficiato di altre indennità come il bonus baby-sitter, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza e che non siano titolari di pensione (*ad esclusione dell’assegno di invalidità*);
- ✓ il totale delle ore settimanali, anche come somma di più contratti, sia superiore a 10, e ciò indipendentemente dal fatto che nel periodo coperto dall’indennità il domestico abbia continuato a lavorare, fruito di un periodo di ferie, di un permesso non retribuito o di una sospensione extra feriale.

Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di tale indennità, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

#### Modalità di richiesta

Colf e badanti titolari di contratto di lavoro domestico dovranno presentare domanda direttamente all’INPS, che riconoscerà l’indennità in un’unica soluzione, e quindi per l’importo complessivamente spettante per i mesi di aprile e maggio 2020.

Le domande potranno essere inviate anche per il tramite di Istituti di Patronato.



## Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 (Reddito di ultima istanza)

INDENNITÀ  
DERIVANTE  
DAL FONDO  
PER IL REDDITO  
DI ULTIMA  
ISTANZA A  
FAVORE DEI  
LAVORATORI  
DANNEGGIATI  
DAL VIRUS  
COVID-19

(art. 78)

### Fondo per il reddito di ultima istanza

Ai fini del riconoscimento dell'indennità dei mesi di marzo ed aprile 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatorie (es. *Cassa forense, Inarcassa, Enpam, ...*), i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- b) titolari di pensione.

## Divieto di cumulo tra indennità

DIVIETO DI  
CUMULO TRA  
INDENNITÀ

(art. 86)

### Compatibilità tra Reddito di emergenza e Reddito di Cittadinanza

Il Decreto Rilancio ha previsto che il **bonus di 600 euro** per le partite IVA, autonomi, co.co.co iscritti alla Gestione separata INPS, stagionali, lavoratori dello spettacolo (art. 84 del Decreto Rilancio), l'indennità per i **lavoratori domestici** (art. 85 del Decreto Rilancio), l'indennità dei per il sostegno del reddito dei **professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatorie** (art. 78 del Decreto Rilancio), l'indennità di 600 per i **lavoratori sportivi** (art. 98 del Decreto Rilancio) e il fondo per il **reddito di ultima istanza** (art. 44 del Decreto cura Italia) non sono cumulabili tra loro, mentre sono cumulabili con l'assegno di invalidità (Legge 222/1984).



**dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business**

*Lo Studio De Marco è uno "studio-boutique" di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.*

*Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L'attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell'organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.*

